

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII
N. 109

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

11 FEBBRAIO 1971, N. 18

Trasmessa alla Presidenza il 17 febbraio 1971

(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

SENTENZA N. 18

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

1. — Prof. Giuseppe	BRANCA	Presidente
2. — Prof. Michele	FRAGALI	Giudice
3. — Prof. Costantino	MORTATI	»
4. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
5. — Dott. Giuseppe	VERZÌ	»
6. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
7. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
8. — Dott. Luigi	OGGIONI	»
9. — Dott. Angelo	DE MARCO	»
10. — Avv. Ercole	ROCCHETTI	»
11. — Prof. Enzo	CAPALOZZA	»
12. — Prof. Vincenzo Michele	TRIMARCHI	»
13. — Prof. Vezio	CRISAFULLI	»
14. — Dott. Nicola	REALE	»
15. — Prof. Paolo	ROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia *erga omnes* all'articolo 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli

operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, promossi con ordinanze emesse il 17 ottobre 1968 dal pretore di Agropoli nei procedimenti civili vertenti tra Rosiello Carmine e Russo Giuseppe contro la società L.A.T.E., iscritte ai nn. 13 e 14 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.

RITENUTO IN FATTO:

Il sig. Carmine Rosiello, con atto di citazione 14 settembre 1966, conveniva dinanzi al pretore di Agropoli la società a r.l. L.A.T.E., chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro, che assumeva dovutagli per intercorso ed estinto rapporto di lavoro. Analoga domanda proponeva, con citazione di pari data, il sig. Giuseppe Russo. La società convenuta eccepeva la decadenza della domanda, ai sensi dell'articolo 53 del contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi del 18 dicembre 1957, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1028; resisteva nel merito. All'eccezione si opponeva la difesa degli attori.

Il pretore di Agropoli, con ordinanze 17 ottobre 1968, di identico contenuto, sottoponeva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della norma menzionata, con riferimento all'articolo 76 della Costituzione.

Le cause sono state trattate in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendosi costituite le parti, e possono essere decise con unica sentenza, data l'identità del contenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

Oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui ha esteso *erga omnes* la clausola contenuta nel terzo comma dell'articolo 53 del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti da aziende produttrici di laterizi, la quale dispone che « qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso ».

La censura di eccesso dalla delega è fondata.

Questa Corte ha già ritenuto che la delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, trova un limite preciso nel « fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo » per tutti gli appartenenti a una medesima categoria (articolo 1). Eccede perciò dalla delega ogni estensione di clausole che prevedono procedimenti e modalità di carattere meramente strumentale (sentenza n. 129 del 1963 e numerose altre successive). In applicazione di questi criteri, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una clausola di altro contratto collettivo (per gli addetti all'industria edile), di contenuto identico a quella ora impugnata (sentenze nn. 45 e 113 del 1966).

Non sussistono motivi per andare in contrario avviso nel caso presente.

La clausola in esame, infatti, non ha per oggetto il trattamento economico e normativo della categoria, perché non rientra nella disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, considerato nei modi di formazione, svolgimento ed estinzione, ma ha per oggetto il modo e il tempo in cui far valere i diritti da esso scaturiti. Inoltre, la clausola non corrisponde al fine di assicurare « minimi inderogabili » alla categoria, perché stabilisce un termine di decadenza a danno dei lavoratori, in deroga alle norme di diritto comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia *erga omnes* all'articolo 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

F.to: Giuseppe BRANCA — Michele FRAGALI — Costantino MORTATI — Giuseppe CHIARELLI — Giuseppe VERZI — Giovanni Battista BENEDETTI — Francesco Paolo BONIFACIO — Luigi OGGIONI — Angelo DE MARCO — Ercole ROCCHETTI — Enzo CAPALozza — Vincenzo Michele TRIMARCHI — Vezio CRISAFULLI — Nicola REALE — Paolo ROSSI.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* Arduino SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* SALUSTRI